



Avamprogetto

Legge federale concernente una tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici (Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici, LTVE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 131 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione riscuote una tassa basata sul chilometraggio sui veicoli a propulsione elettrica (veicoli elettrici).

² Sono considerati veicoli elettrici ai sensi della presente legge:

- a. veicoli elettrici a batteria;
- b. veicoli ibridi plug-in.

Art. 2 Applicabilità della legge sui compiti dell'UDSC

¹ La legge del 20 giugno 2025³ sui compiti dell'UDSC (LUDSC) è applicabile, sempre che la presente legge non preveda altrimenti.

² Le disposizioni sulla dichiarazione delle merci e sulla riscossione delle tasse si applicano per analogia. Ai fini della presente legge, l'espressione «dichiarazione delle merci» figurante nella LUDSC indica la trasmissione dei dati necessari alla riscossione della tassa.

RU ...

1 RS 101

2 FF ...

3 FF 2025 2035

Art. 3 Autorità competente

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue la presente legge.

² Il Consiglio federale può prevedere che siano coinvolti nell'esecuzione i Cantoni e organizzazioni private.

³ Le autorità che partecipano all'esecuzione della presente legge ricevono un'indennità per gli oneri sostenuti. L'indennità è finanziata con le entrate della tassa. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo.

Sezione 2: Obbligo fiscale**Art. 4** Oggetto della tassa

La tassa è riscossa per la circolazione nel territorio doganale con veicoli elettrici immatricolati in Svizzera e all'estero (veicoli elettrici svizzeri ed esteri).

Art. 5 Esenzioni

¹ La tassa non deve essere versata per:

- a. veicoli elettrici non progettati per circolare su strada, quali trattori, macchine semoventi, carri di lavoro, carri con motore, monoassi, motoslitte e sedie a rotelle motorizzate;
- b. veicoli elettrici destinati esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁴ sullo Stato ospite (LSO) esentati dall'obbligo fiscale in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO;
- c. veicoli elettrici destinati esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 LSO esentate dall'obbligo fiscale in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO;
- d. veicoli elettrici di governi stranieri in missione ufficiale;
- e. veicoli elettrici esteri della categoria fiscale motoveicoli (art. 8 cpv. 2 lett. f).

² Il Consiglio federale può prevedere che determinati generi di veicoli elettrici o veicoli elettrici con destinazione d'uso speciale siano esentati interamente o parzialmente dalla tassa, oppure può adottare regolamentazioni speciali.

Art. 6 Eccezioni

L'UDSC può esentare dalla tassa singoli veicoli in casi motivati, segnatamente sulla base di regolamenti internazionali o per ragioni umanitarie.

⁴ RS 192.12

Art. 7 Persone assoggettate alla tassa

Sono assoggettati alla tassa:

- a. per i veicoli elettrici svizzeri, il detentore;
- b. per i veicoli elettrici esteri, il detentore e il conducente.

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa**Art. 8** Principio

¹ L'importo della tassa è calcolato in base:

- a. ai chilometri percorsi nel territorio doganale (chilometraggio); e
- b. al peso totale massimo autorizzato del veicolo elettrico.

² La tassa è stabilita per le seguenti categorie fiscali:

- a. automobili;
- b. veicoli commerciali leggeri;
- c. veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci;
- d. veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone;
- e. motoveicoli;
- f. ciclomotori.

³ Il Consiglio federale può prevedere che per combinazioni di veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci sia utilizzato come base di calcolo il peso massimo autorizzato del convoglio indicato per il veicolo trattore.

⁴ Il Consiglio federale suddivide i generi di veicoli elettrici in categorie fiscali.

Art. 9 Tassa forfettaria

¹ Per i veicoli delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori è riscossa una tassa forfettaria.

² Per i veicoli esteri delle categorie fiscali automobili e veicoli commerciali leggeri la persona assoggettata può scegliere tra tassa forfettaria e tassa sul chilometraggio.

³ Per i veicoli svizzeri delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori la tassa forfettaria è riscossa annualmente.

⁴ Per i veicoli esteri delle categorie fiscali automobili, veicoli commerciali leggeri e motoveicoli la tassa forfettaria è calcolata in base alla durata della permanenza nel territorio doganale.

Art. 10 Tariffe fiscali

¹ Le tariffe fiscali si fondano sull'allegato 2.

² Il Consiglio federale può adeguare il peso di riferimento nell'allegato 2 se il peso totale medio dei veicoli elettrici di una categoria fiscale cambia di oltre il 10 per cento.

³ La tariffa minima della tassa sul chilometraggio ammonta a 1 centesimo per chilometro.

Art. 11 Compensazione del rincaro

Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale può aumentare le tariffe fiscali in funzione del rincaro se:

- a. l'indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile è aumentato almeno del tre per cento dall'ultimo adeguamento delle tariffe fiscali o dall'ultima compensazione del rincaro, e
- b. è dimostrata la necessità.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 12 Campo di applicazione

¹ La presente sezione si applica alle seguenti categorie fiscali:

- a. automobili;
- b. veicoli commerciali leggeri;
- c. motoveicoli; e
- d. ciclomotori.

² Per i veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti la riscossione della tassa si fonda sulla sezione 4 della legge del 19 dicembre 1997⁵ sul traffico pesante (LTTP).

³ Per i veicoli svizzeri della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone si può chiedere all'UDSC che la tassa sia riscossa, in deroga al capoverso 2, secondo la presente sezione. Non sono concesse deduzioni forfetarie secondo l'articolo 13 capoverso 3.

Art. 13 Determinazione del chilometraggio

¹ Il chilometraggio deve essere determinato con una delle seguenti modalità:

- a. attraverso un sistema di rilevazione di un fornitore autorizzato secondo l'articolo 16; o
- b. mediante comunicazione periodica della percorrenza chilometrica (autodichiarazione).

² Il Consiglio federale può decidere che il chilometraggio possa essere determinato solo con una delle due modalità; può prevedere altre modalità di determinazione.

⁵ RS 641.81

³ Se il chilometraggio è determinato mediante autodichiarazione, è concessa una deduzione forfettaria per i chilometri percorsi all'estero. Il Consiglio federale definisce l'importo di tale deduzione.

⁴ All'inizio dell'obbligo fiscale, la persona assoggettata deve indicare la modalità di determinazione del chilometraggio. La modalità può essere cambiata una volta per ciascun periodo fiscale.

⁵ Il chilometraggio dei veicoli elettrici esteri per i quali la tassa è riscossa in funzione dei chilometri percorsi deve essere determinato mediante il sistema di rilevazione di un fornitore.

Art. 14 Registrazione dei dati necessari per determinare il chilometraggio

¹ La persona assoggettata deve assicurarsi che i dati necessari per determinare il chilometraggio siano registrati ininterrottamente durante l'intero tragitto.

² Se determina il chilometraggio mediante il sistema di rilevazione di un fornitore, deve assicurarsi che questo venga attivato nel veicolo per il quale è previsto e rimanga attivo ininterrottamente durante l'intero tragitto.

Art. 15 Trasmissione dei dati necessari per la riscossione della tassa

¹ I dati necessari per la riscossione della tassa, in particolare il chilometraggio determinato secondo l'articolo 13 capoverso 1, devono essere trasmessi all'UDSC (dichiarazione):

- a. dal fornitore del sistema di rilevazione se il chilometraggio è determinato tramite un tale sistema;
- b. dalla persona assoggettata se il chilometraggio è determinato mediante autodichiarazione.

² Per i veicoli svizzeri l'autodichiarazione comprende inoltre la trasmissione della percorrenza chilometrica all'inizio e alla fine dell'obbligo fiscale e al momento della comunicazione periodica del chilometraggio.

Art. 16 Autorizzazione di fornitori di servizi per la determinazione del chilometraggio

¹ Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione di fornitori per la determinazione del chilometraggio.

² L'UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono rispettare.

Art. 17 Obblighi dei fornitori

I fornitori devono contribuire alla riscossione della tassa:

- a. registrando le persone assoggettate e i relativi veicoli elettrici esteri interessati;

- b. mettendo a disposizione della persona assoggettata, se necessario, un sistema di rilevazione;
- c. determinando il chilometraggio;
- d. trasmettendo la dichiarazione all'UDSC;
- e. versando all'UDSC la tassa per i veicoli elettrici esteri entro il termine di pagamento.

Art. 18 Periodo fiscale

Il Consiglio federale stabilisce il periodo fiscale.

Art. 19 Inizio e fine dell'obbligo fiscale

¹ Per i veicoli elettrici svizzeri l'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione ufficiale. Termina il giorno in cui l'immatricolazione ufficiale è annullata.

² Per i veicoli elettrici esteri l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l'uscita dal territorio doganale.

Art. 20 Insorgenza del debito fiscale

¹ Il debito fiscale sorge all'inizio della circolazione nel territorio doganale.

² Per i veicoli elettrici svizzeri delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori il debito fiscale sorge all'inizio dell'obbligo fiscale.

Art. 21 Esigibilità del debito fiscale

Il debito fiscale diventa esigibile dal momento in cui sorge.

Art. 22 Versamento della tassa forfettaria per automobili, veicoli commerciali leggeri e motoveicoli esteri

¹ Per i veicoli esteri la tassa forfettaria deve essere versata all'inizio dell'obbligo fiscale per l'intera durata della permanenza nel territorio doganale.

² Se la permanenza si protrae, la tassa per il periodo aggiuntivo deve essere versata prima del termine della durata inizialmente prevista.

Art. 23 Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli elettrici esteri e ricorso al servizio di un fornitore

Per i veicoli elettrici esteri per i quali si è ricorso al servizio di un fornitore il debito fiscale si estingue al momento del pagamento della tassa all'UDSC.

Sezione 5: Controlli

Art. 24 Principio

¹ Nell'ambito della riscossione della tassa, vengono effettuati controlli da:

- a. l'UDSC al confine doganale e nel territorio doganale per i veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per i quali la riscossione della tassa si fonda sulla sezione 4 LTTP⁶;
- b. l'UDSC al confine doganale e nell'area di confine per i veicoli delle categorie fiscali automobili, veicoli commerciali leggeri, motoveicoli e veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone;
- c. i Cantoni all'interno del Paese per tutti i veicoli elettrici, eccettuati quelli di cui alla lettera a.

² I controlli possono essere automatizzati.

Art. 25 Verifica del chilometraggio trasmesso con la dichiarazione

Nell'ambito dei propri controlli, l'UDSC e i Cantoni possono ricorrere ai dati del contachilometri o del tachigrafo per verificare se il chilometraggio trasmesso con la dichiarazione corrisponde al numero di chilometri effettivamente percorsi.

Sezione 6: Rimedi giuridici e contestazione

Art. 26 Rimedi giuridici

Fintantoché l'esecuzione spetta ai Cantoni, le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 60 giorni dinanzi all'UDSC.

Art. 27 Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore

¹ Se la persona assoggettata considera errata una fattura, può contestarla entro il termine di opposizione di un anno (art. 85 cpv. 1 LUDSC⁷) al fornitore che l'ha emessa. Quest'ultimo è tenuto a verificare la contestazione. Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all'UDSC.

² Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione al fornitore.

⁶ RS 641.81

⁷ FF 2025 2035

Sezione 7: Misure amministrative

Art. 28

¹ L'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe se per un veicolo elettrico svizzero, dopo sollecito infruttuoso del detentore:

- a. non è stata pagata la tassa;
- b. non sono stati effettuati pagamenti anticipati né fornite prestazioni di garanzia;
- c. non si coopera nella determinazione del chilometraggio; o
- d. il sistema di rilevazione impiegato per la determinazione del chilometraggio è difettoso e non viene riparato né sostituito.

² L'autorità cantonale rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe su domanda dell'UDSC per veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per i quali la riscossione della tassa si fonda sulla sezione 4 LTTP⁸.

³ In caso di targhe trasferibili, se il rifiuto o il ritiro riguarda soltanto uno dei veicoli, si può continuare a utilizzarle per i veicoli non interessati dalla misura.

⁴ Nei casi di cui al capoverso 1, l'UDSC può vietare il proseguimento della marcia di un veicolo, sia svizzero sia estero, o sequestrarlo.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 29 Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali:

- a. la sottrazione della tassa;
- b. la messa in pericolo della tassa;
- c. la contravvenzione.

Art. 30 Sottrazione della tassa

¹ È punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente:

- a. sottrae tutta o parte della tassa omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non attivando il sistema di rilevazione o in qualsiasi altro modo; o
- b. procura a sé o a terzi un profitto fiscale indebito.

² Il tentativo è punibile.

³ Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino al triplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito.

⁴ Se non possono essere determinati esattamente, la tassa sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell'ambito della procedura amministrativa.

Art. 31 Messa in pericolo della tassa mediante violazione degli obblighi procedurali

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. non attiva il sistema di rilevazione prima dell'inizio del viaggio nel territorio doganale;
- b. non attiva il sistema di rilevazione nel veicolo a motore al quale è destinato prima dell'inizio del viaggio nel territorio doganale;
- c. non tiene ininterrottamente attivato il sistema di rilevazione durante il viaggio;
- d. omette la dichiarazione, presenta una dichiarazione inesatta, non trasmette i dati determinanti per la verifica della riscossione della tassa o non li trasmette correttamente.

² Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 32 Contravvenzione

È punito con la multa di 200 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, circola nel territorio doganale:

- a. con un veicolo svizzero delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori senza immatricolazione ufficiale;
- b. con un veicolo estero delle categorie fiscali automobili o veicoli commerciali leggeri senza la registrazione di cui all'articolo 17 lettera a o senza aver versato la tassa forfettaria;
- c. con un veicolo estero della categoria fiscale motoveicoli senza aver versato la tassa forfettaria.

Art. 33 Perseguimento penale da parte dell'UDSC

¹ Le infrazioni fiscali di cui agli articoli 30 e 31 sono perseguite e giudicate conformemente alla LUDSC⁹ e alla legge federale del 22 marzo 1974¹⁰ sul diritto penale amministrativo.

² L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

³ L'UDSC persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 32 accertate al confine doganale e nell'area di confine. La procedura è disciplinata dalla legge del 18 marzo 2016¹¹ sulle multe disciplinari (LMD). Se la procedura della multa disciplinare è

⁹ FF 2025 2035

¹⁰ RS 313.0

¹¹ RS 314.1

contestata o la multa non è versata entro un termine di 30 giorni, si applica il capoverso 1.

Art. 34 Perseguimento penale da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni perseguono le infrazioni di cui all'articolo 32 accertate all'interno del Paese. La procedura è disciplinata dalla LMD¹².

² Il prodotto delle multe spetta ai Cantoni.

Art. 35 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni di cui all'articolo 32 e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

Art. 37 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹² RS 314.1

Allegato 1

(art. 37)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 2016¹³ sulle multe disciplinari

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 19

¹ È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

a. in una delle seguenti leggi:

19. legge del ...¹⁴ sulla tassazione dei veicoli elettrici; o

2. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁵ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} È considerato carburante ai sensi della presente legge anche l'idrogeno (voce di tariffa 2804.1000) utilizzato per alimentare celle a combustibile per la propulsione di veicoli a motore.

Art. 12 cpv. 3

³ Per l'idrogeno il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a:

- a. 2027,40 franchi per 1000 kg di idrogeno gassoso;
- b. 2080,76 franchi per 1000 kg di idrogeno liquefatto.

Allegato 1 Tariffa d'imposta sugli oli minerali

Inserire una voce di tariffa tra le voci 2711.2990 e 2901.1011

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr.	
...			
2804.	Idrogeno, gas nobili e altri elementi non metallici:		
1000		– idrogeno:	
		– – allo stato gassoso:	
		– – – destinato a essere utilizzato come carburante o in celle a combustibile di veicoli stradali	3006.98
		– – – altri	0.00
	– – allo stato liquido:		
	– – – destinato a essere utilizzato come carburante o in celle a combustibile di veicoli stradali	3086.11	
	– – – altri	0.00	

¹³ RS 314.1

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS 641.61

...

3. Legge federale del 22 marzo 1985¹⁶ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 4 cpv. 2

² La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni e ammonta ad almeno:

- a. il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.; e
- b. l'8 per cento del prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.

4. Legge del 20 giugno 2025¹⁷ sui compiti dell'UDSC

Art. 8 lett. 1

L'UDSC riscuote i tributi all'importazione e all'esportazione nonché i tributi nazionali in virtù dei seguenti atti normativi (atti normativi tributari):

1. la tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici secondo la legge del ...¹⁸ sulla tassazione dei veicoli elettrici (LTVE).

Art. 73 cpv. 1 lett. d e 2, frase introduttiva e lett. d

¹ L'UDSC può adottare misure amministrative se:

- d. un altro atto normativo lo prevede.

² L'UDSC può in particolare adottare le seguenti misure amministrative:

- d. nel caso di cui al capoverso 1 lettera d, le misure previste nel pertinente atto normativo.

Art. 141a Procedura di richiamo per autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e uffici cantonali della circolazione stradale in relazione alla tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici

¹⁶ RS 725.116.2

¹⁷ FF 2025 2035

¹⁸ RS ...

¹ L'UDSC comunica, mediante procedura di richiamo, i dati del proprio sistema d'informazione ai collaboratori delle seguenti autorità, purché incaricati dei compiti menzionati di seguito secondo la LTVE¹⁹ e relative disposizioni d'esecuzione:

- a. uffici cantonali della circolazione stradale, per riscuotere la tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici nonché per svolgere controlli e adottare misure amministrative secondo la LTVE;
- b. autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, per svolgere controlli secondo la LTVE nonché per perseguire e giudicare infrazioni alla LTVE.

² La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, necessari per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 e ai dati di persone giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, nelle categorie tributi nazionali, controlli, misure amministrative e perseguimento penale.

5. Legge federale del 19 dicembre 1958²⁰ sulla circolazione stradale

Art. 11 cpv. 2 lett. c

² La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:

- c. le tasse eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge federale del 19 dicembre 1997²¹ sul traffico pesante (LTTP) o la legge federale del ...²² sulla tassazione dei veicoli elettrici (LTVE) o le prestazioni di garanzia dovute sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 16 cpv. 5 lett. a

⁵ La licenza di circolazione viene revocata se:

- a. le tasse eventualmente dovute per il veicolo secondo la LTTP²³ o la LTVE²⁴ o le prestazioni di garanzia dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano sollecitato; oppure

Art. 89b lett. j

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti:

19 RS ...
20 RS **741.01**
21 RS **641.81**
22 RS ...
23 RS **641.81**
24 RS ...

- j. riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante, della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

Art. 89d lett. f

Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC:

- f. i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la LTTP²⁵ nonché della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici secondo la LTVE²⁶, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

6. Legge del 19 marzo 2010²⁷ sul contrassegno stradale

Art. 17²⁸ Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

²⁵ RS **641.81**

²⁶ RS ...

²⁷ RS **741.71**

²⁸ FF **2025** 2035 allegato 2 n. 35

1 Tariffe della tassa sul chilometraggio

1.1 Veicoli elettrici a batteria

Per i veicoli elettrici a batteria delle diverse categorie fiscali la tariffa per chilometro percorso è calcolata secondo le formule seguenti.

Le tariffe sono arrotondate al primo decimale dopo la virgola.

1.1.1 Automobili

$$T_a \text{ cent./km} = 5,4 \text{ cent.} + 0,0026 \text{ cent./kg} * (\text{PTV} - 2383 \text{ kg}^1)$$

1.1.2 Veicoli commerciali leggeri

$$T_{\text{vel}} \text{ cent./km} = 7,0 \text{ cent.} + 0,0024 \text{ cent./kg} * (\text{PTV} - 3525 \text{ kg}^1)$$

1.1.3 Veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci

$$T_{\text{vcp-m}} \text{ cent./km} = 21,5 \text{ cent.} + 0,0004354 \text{ cent./kg} * (\text{PTV} - 33\,200 \text{ kg}^1)$$

1.1.4 Veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone

$$T_{\text{vcp-p}} \text{ cent./km} = 25,9 \text{ cent.} + 0,00106659 \text{ cent./kg} * (\text{PTV} - 21\,100 \text{ kg}^1)$$

T:	tariffa per il rispettivo veicolo (cent./km)
PTV:	peso totale del veicolo in base all'indicazione nella licenza di circolazione o nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC)
¹	peso totale medio all'interno di una categoria fiscale (peso di riferimento)

1.2 Veicoli ibridi plug-in

Per i veicoli ibridi plug-in la tariffa ammonta al 50 per cento della tariffa applicabile ai veicoli elettrici a batteria.

2 Tariffe della tassa forfettaria

2.1 Veicoli svizzeri

2.1.1 Motoveicoli

Categoria di peso	Peso totale (in kg)	Forfait annuo (franchi)
1	fino a 300	50
2	301–400	65
3	401–500	80
4	501–600	100
5	601–700	120
6	701–800	140
7	da 801	160

2.1.2 Ciclomotori

La tassa per ciclomotori svizzeri ammonta a 25 franchi all'anno.

2.2 Veicoli esteri

2.2.1 Veicoli elettrici a batteria

Durata permanenza	Automobili e veicoli commerciali leggeri (franchi)	Motoveicoli (franchi)
1 giorno	5	2,50
1 settimana	15	7,50
2 settimane	25	12,50
1 mese	40	20,00
2 mesi	60	30,00
1 anno	250	Forfait annuo secondo il numero 2.1.1

2.3 Veicoli ibridi plug-in

Per i veicoli ibridi plug-in la tariffa ammonta al 50 per cento della tariffa applicabile ai veicoli elettrici a batteria.

